



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLECINE 2 – 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO

A FAVORE

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2020

Premesso che:

- con Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4 dicembre 2020, il Comune di Borbona è risultato assegnatario dei contributi previsti per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'art 1 comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n.147, nelle misure indicate dall'Allegato 2 al suddetto Decreto e meglio dettagliate nell'art.2 del presente Avviso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 29/12/2020, il Comune di Borbona ha deciso di utilizzare il contributo di cui all'articolo 2 del suddetto Decreto per azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, per azioni di sviluppo del tessuto economico incentivando gli investimenti e la nuova imprenditoria;
- con Determina n. 96 del 31/12/2020, avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico a favore delle imprese artigiane e commerciali per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum in dipendenza del DPCM del 24 settembre 2020"
- con determinazione del settore economico – finanziario n. 42 del 23/03/2021 avente ad oggetto: "CONCLUSIONE ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI AI SENSI DEL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE", ed il relativo allegato A, veniva approvato l'elenco degli ammessi al contributo;
- con determinazione del settore economico – finanziario n. 50 del 03/04/2021 avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM, IN FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI AI SENSI DEL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. 302 DEL 04/12/2020)" veniva liquidato il contributo in favore delle imprese beneficiarie;

- Con determinazione del settore finanziario n. 63 del 14/05/2021 è stata disposta la riapertura per la presentazione di domande per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese artigiane e commerciali, come disposto dal DPCM 24/09/2020;
- con determinazione del settore economico – finanziario n. 77 del 12/06/2021, ed il relativo allegato A, veniva approvato l'elenco degli ammessi al contributo;
- ciò premesso, emana il seguente avviso.

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e microimprese, con sede operativa nel territorio del Comune di Borbona, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per sostenere le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale nelle aree interne.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse a seguito della prima fase di istruttoria residuano per un importo pari ad € 3.270,90.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda di contributo le micro e piccole imprese artigiane e commerciali che:

- svolgano attività economiche, artigianali e commerciali attraverso una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Borbona, ovvero intraprendano nuove attività nel suddetto territorio comunale;

- risultino regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese.

- non abbiano beneficiato del contributo, per qualsiasi tipologia, nei bandi precedenti relativi all'assegnazione del contributo 2020;

2. Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, tramite PEC, all'indirizzo tributi.borbona@anutel.it ovvero consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune nei termini e con le modalità di seguito indicate.

ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposte a procedure concorsuali di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato preventivo;

- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice

antimafia);

- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata a mezzo posta elettronica certificata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 5 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM

1. Per l'annualità anno 2020 l'ammontare delle risorse residuali destinate al finanziamento del presente Avviso verranno concesse alle imprese richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art 4, nella forma di contributo a fondo perduto e in base ai criteri di seguiti stabiliti:

- Il 30% della dotazione finanziaria verrà messa a disposizione delle imprese costituite nel corrente anno ed ubicate nel territorio del Comune. Il contributo verrà concesso nella misura massima di euro 1.000,00 e ripartito pro-quota tra le aziende richiedenti, su presentazione dell'atto costitutivo e visura camerale, fermi restando i requisiti stabiliti all'art.4 "Condizioni di ammissibilità";
- Il 30% della dotazione finanziaria per spese in conto capitale sostenute nel corso dell'anno per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per installazioni e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. Il contributo verrà concesso nella misura massima di euro 1.000,00 e ripartito pro-quota tra le imprese richiedenti, su presentazione di fattura;
- Il 40% della dotazione finanziaria per spese di gestione, nella misura massima di euro 400,00 con ripartizione del contributo pro-quota tra le aziende richiedenti.

2. Eventuali economie rivenienti dall'applicazione dei suddetti criteri e ripartizioni per categoria di spese, verranno ridistribuite sulle altre categorie come sopra individuate, prioritariamente alle domande relative al punto a) e, successivamente, al punto b)

3. In caso di disponibilità economica inferiore alle domande ricevute, le somme a disposizione, comprese le eventuali economie di cui al punto 2, verranno ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto.

4. Le imprese richiedenti potranno scegliere la tipologia di spesa per la quale richiedere il contributo a fondo perduto, essendo ammessa domanda solo per una delle tre categorie individuate nel comma

1 sub a), b), c).

5. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n.1407/2013, n.1408/2013 e n.717/2014 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. La richiesta di contributo, pertanto, potrà essere **richiesta solo su presentazione di fatture per spese che non siano state già oggetto di precedenti agevolazioni.**

7. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

ART. 6 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo una tantum, saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

2. L'aiuto è concesso in modo automatico ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 123/1998 tenendo conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui al successivo art. 8.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1. L'avviso sarà visionabile sul sito del Comune di Borbona, unitamente al modello di domanda da compilare.

2. Le domande di agevolazione dovranno essere trasmesse via pec, all'indirizzo **tributi.borbona@anutel.it** ovvero consegnate presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza al successivo punto 3).

3. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 9 del 12 giugno 2021 alle ore 12 del 20 giugno 2021.

4. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere timbrato e firmato in originale se presentato in Comune oppure allegato alla PEC di trasmissione, ovvero firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

6. Alla domanda dovranno essere allegate:

- Visura camerale;
- Durc in corso di validità;
- **Fatture quietanzate con pagamento tracciabile** relativa alle spese sostenute.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese potranno riguardare:

a) Spese per adeguamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”:

- Servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Aggiornamento DVR
- Valutazione del rischio biologico (tra cui ricade il rischio da Covid-19)
- Informazione datore di lavoro
- Informazione lavoratori e utenti
- Libretto formativo per i lavoratori
- Materiale di informazione/formazione
- Consulenza in merito alla costituzione del Comitato aziendale per Contrasto Covid-19
- Acquisto DPI e altri dispositivi, come: DPI (mascherine, guanti, copriscarpe, occhiali protettivi, visiere protettive, visiera protettiva PET atossica); Termolaser (misuratore di temperatura); Prodotti igienizzanti; Segnaletica; Espositore con gel igienizzante e mascherine monouso; Schermi divisorii di protezione; Sanificazione e igienizzazione professionale; ecc.

b) Spese di gestione dell'impresa:

- Spese di gestione, luce-acqua-telefono;

c) Spese in conto capitale:

- Spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo;
- Acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche

7. Non potranno essere accolte le domande:

a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel corso della fase istruttoria, il Comune di Borbona, procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali. Al fine di velocizzare le procedure di erogazione dei fondi stanziati, si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per tempo ammessi.

2. A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Borbona comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del bonus di cui al presente avviso, e, contestualmente, ne dispone l'immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

3. Il Comune di Borbona, anche successivamente all'erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, il Comune di Borbona provvederà alla estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della Trasparenza del Comune per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo Dlgs33/2013 ed apposita comunicazione

4. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 9 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e all'erogazione del bonus, a partire dall'apertura e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare quesiti e richieste di chiarimenti al recapito di posta elettronica tributi.borbona@tiscali.it. I quesiti e le relative risposte, se di interesse generale, saranno pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale del Comune nella sezione FAQ dedicata all'Avviso.

2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

3. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è Daniele Mitolo.

4. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:

a) istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 10 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'indirizzo tributi.borbona@tiscali.it

2. Il Comune di Borbona tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'amministrazione regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati

verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Borbona, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'amministrazione comunale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all'Avviso.

3. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

4. Il Titolare del trattamento è il Comune di Borbona. Il DPO (Data Protection Officer) è il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Silvestrini.

5. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

6. Il Comune di Borbona è autorizzato al trattamento dei dati relativamente ai procedimenti inerenti il presente Avviso.

Art. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Borbona che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.